

**Il Consiglio di Stato interviene sulla discrezionalità del legislatore di stabilire requisiti d'età
per l'accesso ai pubblici impieghi
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 2 dicembre 2024, n. 9633)**

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di fissazione di specifici limiti di età nel settore dei reclutamenti militari.

Nel caso di specie, un abbassamento dell'età del personale risulta ragionevole e rispettoso dei principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione, assicurando il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici necessari per lo svolgimento di peculiari attività.

Ritengono i Giudici di Palazzo Spada che il principio di portata generale della parità di trattamento in base all'età ammette specifiche deroghe giustificate in ragione della natura dell'attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata o comunque di oggettive necessità organizzative dell'amministrazione.

Del resto, sul piano della normativa sovranazionale, una ragionevole e proporzionata limitazione all'accesso al lavoro fondata sull'età, nei casi di selezioni basate sul possesso di 'particolari capacità fisiche', è consentita. Pertanto, la legittimità della finalità perseguita dal legislatore nazionale e la proporzionalità dei requisiti richiesti ai candidati escludono la sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Sul fronte della pregiudiziale costituzionale 'interna', è stato poi ancora osservato che ben può il legislatore ordinario garantire il diritto al lavoro regolandone l'esercizio anche in relazione ai requisiti di accesso.

Conseguentemente, si deve ritenere legittima la fissazione di requisiti d'età purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e restino immuni da ingiustificate disparità di trattamento.

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2024, proposto dal signor Emiddio Cozzolino, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Serafino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Prima bis, n. 2067/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per l'appellante l'avvocato Andrea Serafino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor Cozzolino impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dal medesimo proposto per l'annullamento del bando di concorso per esami e titoli per l'arruolamento di 3.762 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui 1.120 riservati, ai sensi degli artt. 703, 706 e 707 c.o.m., ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età, nonché degli ulteriori atti connessi nella parte in cui escludono la sua possibilità di partecipare alla procedura per mancanza del requisito anagrafico.

2. In primo grado l'appellante aveva anche lamentato che la piattaforma informatica predisposta ai fini della partecipazione alla procedura non gli aveva consentito di presentare la domanda in virtù di un "blocco" informatico previsto per il predetto requisito anagrafico ed il T.a.r. adito, con ord. n. 3604/2023, confermata con ord. n. 3452/2023 di questo Consiglio di Stato, ne aveva disposto in sede cautelare l'ammissione con riserva alla proposizione della domanda; l'Arma dei Carabinieri aveva adempiuto consentendo l'accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda e aveva riferito che il ricorrente sarebbe stato convocato per sostenere le prove selettive per l'analogo concorso indetto per il 2024.

3. Il Tribunale ha poi respinto nel merito il ricorso con la sentenza gravata, di cui l'appellante chiede la riforma ed avverso la quale deduce, in estrema sintesi:

- l'erroneità della pronuncia per non aver adeguatamente considerato l'asserita irragionevolezza del limite di età così stabilito, che sarebbe sproporzionata rispetto ad altri diritti quali quello all'occupazione giovanile, come sarebbe confermato da una recente proposta del Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati in accordo con il Ministro della difesa;

- la contraddittorietà della sentenza laddove non considera l'asserita disparità di trattamento per gli aspiranti "civili" rispetto a quelli di provenienza militare, per i quali è previsto un più alto limite di età, sostenendo che si sarebbero potute introdurre altre misure, quali *test* fisici più stringenti ed un punteggio aggiuntivo per i militari in ferma breve, così da non creare un discrimine che si assumerebbe irrazionale.

L'appellante chiede, inoltre, il riconoscimento del diritto ad essere inserito nella lista dei soggetti ammessi alla prima prova del concorso in parola, nonché la condanna dell'Amministrazione *ex art.* 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica e la contestuale adozione del relativo

provvedimento di ammissione alla prima prova concorsuale e comunque, in via subordinata, il risarcimento per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione come per legge.

4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile.

5. Con decreto n. 933/2024 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche ed è stata fissata la camera di consiglio per la discussione collegiale al 26 marzo 2024, laddove con ordinanza n. 1173/2024 la Sezione ha ritenuto che le esigenze in parola potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendo al Presidente l'individuazione dell'udienza di trattazione nel quarto trimestre 2024.

6. All'udienza pubblica del 26 novembre 2024 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L'appello è infondato.

I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica.

8. Giova subito rilevare che il Collegio condivide il percorso argomentativo seguito dal Tribunale amministrativo regionale, dal momento che la fissazione di specifici limiti di età nel settore dei reclutamenti militari non può reputarsi irragionevole, né contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione, rispondendo alla necessità di assicurare il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici – generalmente connessi, per l'appunto, con l'età – necessari per lo svolgimento delle attività proprie della peculiare funzione che i vincitori del concorso saranno chiamati a svolgere (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, sez. Seconda, n. 8652/2024 e n. 8649/2024).

8.1. Ciò posto, giova ricordare preliminarmente che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, *“Una preliminare ricognizione del quadro legislativo interno ci porta ad osservare anzitutto che il novellato testo dell'art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d'età a 24 anni, risponde, come risulta dai lavori preparatori della riforma varata con la 119/22, ad una razionale e consapevole scelta del Legislatore per venire incontro alla specifica necessità - rappresentata dai vertici dell'Arma dei Carabinieri - di pervenire, in vista di imprescindibili obiettivi di maggiore efficienza, ad un rapido abbassamento dell'età media del personale”*.

Del pari condivisibile è, a parere del Collegio, l'affermazione, anch'essa contenuta nella sentenza gravata, secondo cui *“l'art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d'età, non si pone in contrasto con l'art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, anzitutto perché, ove mai contrasto ci fosse, il citato art. 707, novellato con L. 119/22, prevarrebbe sia per posteriorità che per specialità e perché, comunque, contrasto non sussiste visto che la L. 127/97, nell'eliminare il limite di età quale requisito generale di accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, eccettua espressamente le «deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione» salvaguardando così 'le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento ... connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati' (Cons. Stato, sez. IV, n. 3157/19)”*.

8.2. Ciò posto, vale qui riportare per esteso quanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto con riferimento alla richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Come condivisibilmente rilevato dal T.a.r., la “direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita con d.lgs n. 216/2003) (...) stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osservando che l’art. 2, paragrafo 1, della richiamata Direttiva 2000/78, fissa il «principio della parità di trattamento» intendendo l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali rientra anche l’età. L’art. 4, paragrafo 1, tuttavia, consente agli Stati membri di diversificare, anche rispetto all’età, la posizione dei lavoratori, escludendo che ciò integri una discriminazione laddove «per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». L’art. 6, paragrafo 1, infine, consente scelte astrattamente discriminatorie effettuate proprio «in ragione dell’età» laddove esse siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». È dunque consentita una discriminazione nell’accesso al lavoro basata sull’età, purché ragionevole e proporzionata allo scopo (v.si C.G.U.E., sent. 15 novembre 2016, Gorka Salaberria Sorondo C-258/15 e Cons. Stato, sez. I, parere 21 dicembre 2022, n. 2057). Inoltre il punto 18 della premessa della direttiva stabilisce che la medesima «non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi». Alla luce di tali coordinate si può allora escludere il contrasto con le superiori norme unionali della legislazione vigente, sia riguardo all’art. 707 COM nel suo testo novellato che all’art. 3, comma 6, L. n. 127/97, in accordo anche con la giurisprudenza in materia. Va ricordato invero che la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il requisito dell’età massima può essere legittimamente posto in relazione alla necessità di selezionare soggetti dotati, come nel caso del servizio nei carabinieri, di adeguate capacità fisiche (cfr. sentenza Wolf EU/C/2010/3 e sentenza Prigge UE/C/2011/573; e ancora la già citata Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell’Academia Vasca de Policía y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell’età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi). Va negato, invece, che possa giungersi nel caso di specie – come invocato dalla difesa del ricorrente – alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della Corte di Lussemburgo del 17 novembre 2022, nella causa C-304/21 (su rimessione del Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272), di incompatibilità con il diritto dell’Unione del limite massimo di 30 anni per l’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato, visto che in realtà, tale pronuncia ha comunque affermato che «L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». È chiaro allora come, a contrario, anche in questo caso la Corte unionale riaffermi la possibilità di una discriminazione

in base all'età, ove il giudice nazionale verifichi che essa sia legata alla necessità che i soggetti da avviare al lavoro siano selezionati in base al possesso di 'particolari capacità fisiche' e che i requisiti selettivi siano proporzionati allo scopo".

Deve quindi convenirsi sul fatto che la stessa Corte di giustizia ha in più occasioni ritenuto non in contrasto con la disciplina unionale le normative nazionali che stabiliscono limiti di età, laddove sussistano legittime finalità ed i requisiti richiesti non siano sproporzionati, ai fini della selezione di soggetti dotati di adeguate capacità fisiche sulla base delle delicate funzioni – in questo caso di polizia – da esercitare in concreto, rimettendo al giudice nazionale le relative valutazioni (sul punto cfr. anche l'ulteriore sentenza della CGUE, Grande Sezione, 12 gennaio 2010, nella causa C-229/08). Sulla questione, del resto, si è ripetutamente e conformemente espresso – anche di recente – questo Consiglio di Stato, ribadendo un orientamento ormai consolidato che il Collegio condivide e dal quale non ha comunque alcuna ragione di discostarsi (sia consentito un rinvio, fra le più recenti, a Cons. Stato, sez. Seconda, n. 8652/2024 e n. 8649/2024, innanzi richiamate).

Sul punto vale preliminarmente ricordare che l'“*art. 3, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127, nell'eliminare il limite di età in generale quale requisito di accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, faceva a sua volta salve le «deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione». La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione, con la eliminazione dei limiti di età per i concorsi pubblici, ma salvaguardando le relative deroghe, abbia «operato un bilanciamento tra opposti valori e cioè tra il principio di pubblicità e di massima partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione - incompatibile con la previsione di limiti di età - e le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento dell'amministrazione, connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati» (Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n. 3157)” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 5654/2023).*

Giova altresì richiamare l'ulteriore orientamento di questo Consiglio, anche recentemente ribadito, secondo cui in “*linea generale, anche secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (ex aliis, sentenze 21 dicembre 2020, n. 275; 24 maggio 2000, 160, 30 dicembre 1997, n. 466; ordinanze 19 luglio 2001, n. 268 e 22 luglio 1999, n. 357). Al riguardo la fissazione di specifici limiti di età nel settore dei reclutamenti militari non può reputarsi irragionevole, né contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, rispondendo alla necessità di assicurare il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici – generalmente connessi con l'età – necessari per lo svolgimento delle peculiari attività proprie della carriera. (...) Quanto al campo di applicazione della Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha precisato che la medesima direttiva «in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all'età in relazione ai requisiti considerati essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345); (...) nello specifico, all'art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l'applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 agosto 2016, n. 3738) (...) 12.5. Non si ravvedono quindi frizioni sul piano della normativa sovranazionale, specie considerando che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata dall'appellante (sezione II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”;*

grande sezione, 15 novembre 2016, in causa C-258/15 'Sorondo'; grande sezione, 13 settembre 2011, in causa C-447/09 'Prigge') sono riferite a fattispecie strutturalmente differente da quella oggetto del presente giudizio o sono contrarie alla tesi della ricorrente: le prime due, invero, attengono al reclutamento di agenti di polizia locale e regionale, e la terza alla permanenza in servizio di piloti di aerei civili, trattandosi dunque di soggetti non militari; inoltre quest'ultima afferma che l'esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive (cfr., sull'ambito applicativo delle sentenze 'Perez' e 'Prigge', Consiglio Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 345). Tanto dicasi anche rispetto al recente dictum del 17 novembre 2022 reso nella causa C-304/21, con cui, in relazione al limite di età fissato per l'assunzione dei commissari di polizia (corpo di polizia ad ordinamento civile e non militare), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha offerto importanti indicazioni al legislatore nazionale e al giudice interno per procedere alla valutazione in concreto della coerenza e della proporzionalità dei limiti di età fissati per l'accesso alle carriere pubbliche che rientrano nel campo d'applicazione della su citata direttiva. 12.6. Ne deriva che, non ravvisandosi i paventati profili di incompatibilità sotto il profilo comunitario, il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi legittimo, facendo esso diretta e corretta applicazione di una *lex specialis* riprodotiva di una chiara prescrizione normativa insuscettibile di interpretazione diversa da quella resa palese dal suo contenuto letterale" (così Cons. Stato, Sez. II, n. 2479/2024; in termini cfr. anche, *ex multis* e fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 2611/2024, n. 2601/2024, n. 2585/2024, n. 2474/2024, n. 1982/2024, n. 5654/2023, cit., n. 4384/2023, n. 1030/2023, cit., nonché Sez. I, n. 1990/2022 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).

Alla luce di tali complessive considerazioni ritiene, dunque, il Collegio che correttamente il T.a.r. abbia ritenuto non sussistenti i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro non specificamente riproposta in sede di appello, ritenendosi nella fattispecie legittima la finalità perseguita dal legislatore nazionale e proporzionati i requisiti richiesti ai candidati.

8.3. Il giudice di prime cure ha, del pari del tutto condivisibilmente, rilevato che "A risultati non diversi conduce la verifica sulla legislazione interna, parallelamente richiesta dal ricorrente, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli Artt. 3, 97 e 51 Cost. Parte istante ha lamentato come la legislazione interna abbia introdotto un limite d'età irragionevole e sproporzionato per l'accesso al concorso oltre che discriminatorio a favore degli aspiranti di provenienza militare. Sulla base delle considerazioni sopra svolte è anzitutto evidente che l'abbassamento del limite di età controverso non rappresenta una violazione dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e parità di accesso agli impieghi pubblici, essendo detto limite fissato in modo uguale per categorie omogenee. Il limite risulta anche razionale e proporzionato, basandosi sul ragionevole presupposto che la prestanza fisica sia superiore nelle classi più giovani, risultando così idoneo a garantire le particolari esigenze di efficienza fisica tipicamente richieste per le funzioni dell'Arma e, da ultimo e come già visto richiamando i lavori preparatori della L. 119/22, anche specifiche esigenze di rapido abbassamento dell'età media dei ruoli".

Sul punto giova in primo luogo rilevare che la Corte costituzionale, sia pure esprimendosi con riferimento ad Amministrazioni ed a funzioni non coincidenti con quelle oggetto della presente controversia, ha più volte – ed anche di recente – affermato che rientra "nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (*ex multis*, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n.

357 del 1999). *La stessa normativa legislativa ammette deroghe al principio di portata generale della parità di trattamento in base all'età – che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 – giustificate in ragione della natura dell'attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessità dell'amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997)" (Corte cost., n. 262/2022).*

E ciò in quanto, come pure affermato dalla Corte costituzionale, *"la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età, soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di azienda (sia pubblica che privata)" (Corte cost., n. 160/2000).*

Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni del primo giudice secondo cui la disciplina normativa oggetto della presente controversia non è manifestamente in contrasto con le previsioni della Carta costituzionale.

8.4. Come pure devono condividersi le conclusioni del T.a.r. con riferimento alla paventata disparità di trattamento tra gli aspiranti "civili" e quelli "militari".

Sul punto il primo giudice ha – anche in questo caso condivisibilmente – rilevato che *"Quanto (...) alla presunta disparità di trattamento subita dai ricorrenti aspiranti 'civili' rispetto a quelli c.d. 'militari' (cioè i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo ai quali è concesso partecipare con età più elevata al concorso) aldilà dei cambiamenti attualmente in corso nella disciplina di tale categoria, va riaffermato (...) che 'la specifica previsione derogatoria nei confronti degli aspiranti candidati che abbiano prestato servizio militare ha natura premiale, mirando a incentivare la prestazione di un periodo di servizio nelle forze armate attraverso il riconoscimento di un corredo di diritti e benefici tra cui l'innalzamento dei limiti di età generalmente previsti'. È appena il caso di ricordare infatti che, con il superamento dell'esercito di leva, ha assunto cruciale importanza nell'organizzazione della difesa della Nazione il ruolo dei volontari, da qui la correlativa esigenza di fornire a tali figure un adeguato sistema di incentivi capaci di rafforzare l'attrattività – anche per un arco limitato di tempo – della scelta militare. Nell'ambito di tali incentivi rientra, con primaria importanza, la creazione di 'corsie preferenziali' per gli impieghi nel c.d. comparto 'Sicurezza', che diano una prospettiva di sbocco professionale a coloro che, dopo un periodo di coscrizione volontaria – comunque prezioso per i nuovi assetti della difesa nazionale e quindi razionalmente da incoraggiare – non abbiano potuto o voluto proseguire nella carriera bellica. È quindi pienamente giustificata e razionale la scelta del Legislatore di prevedere per detti volontari possibilità di accesso più ampio, tanto in termini di età che di quote di posti riservati, nei concorsi d'ingresso nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, senza dar luogo per questo ad irragionevolezza rispetto all'età di ingresso prevista per i 'civili'. La scelta di portare per questi ultimi il limite d'accesso a 24 anni non significa aver stabilito che detta età sia l'unica nella quale sussista la condizione di efficienza fisica utile per iniziare il servizio nell'Arma (che ancora un anno prima infatti era fissata a 26 anni), ma aver razionalmente scelto, tra più opzioni nell'ambito della discrezionalità legislativa, un'età più bassa per promuovere obiettivi di miglioramento d'efficienza e svecchiamento dei ruoli; ugualmente razionale è che questa scelta poi receda, nel caso dei 'militari', verso un'età maggiore, ma pur sempre di ragionevole presumibile adeguatezza fisica, in nome di superiori e meritevoli obiettivi di complessiva sicurezza nazionale".*

Del resto, può non essere superfluo ricordare, sia pure in via meramente incidentale, che l'art. 699 del d. lgs. n. 66 del 2010, rubricato *"Incentivi per il reclutamento volontario"*, prevede espressamente che *"1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato*

il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno” (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3157/2019).

E ciò fermo in ogni caso restando che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non sono escluse discipline diverse in situazioni non del tutto coincidenti (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. II, n. 2907/2022, Sez. VI, n. 5254/2021, n. 4913/2021 e n. 1997/2021, nonché Sez. I, n. 1590/2021 e n. 811/2021).

9. Ritiene in definitiva il Collegio che correttamente l'Amministrazione si sia attenuta alle disposizioni normative vigenti e che, alla luce delle complessive considerazioni sin qui espresse, correttamente il T.a.r. abbia ritenuto non sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale ovvero per rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed abbia conseguentemente rigettato il gravame.

10. Da ciò consegue l'infondatezza dell'appello, che deve essere quindi respinto.

10.1. Alla reiezione dell'appello consegue la non accoglibilità (anche) delle richieste risarcitorie formulate dall'appellante.

11. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore

Valerio Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE

Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE

Giovanni Sabato

IL SEGRETARIO

